



Le novità in ambito di:

✦ legislazione      ✦ prassi

- ✓ SETTORE DOGANALE
- ✓ SETTORE ACCISE E IMPOSTE SULLA  
PRODUZIONE E SUI CONSUMI
- ✓ SETTORE TABACCHI



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO  
direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Settore doganale

- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
- ❖ Regolamento (Ue) 2022/877 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina
- ❖ Regolamento di Esecuzione (Ue) 2022/878 del Consiglio del 3 giugno 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
- ❖ Regolamento di Esecuzione (Ue) 2022/879 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- ❖ Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
- ❖ Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/802 della Commissione, del 20 maggio 2022, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile
- ❖ Regolamento delegato (UE) 2022/699 della Commissione, del 3 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio escludendo la Russia come destinazione dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione
- ❖ Legge 20 maggio 2022, n. 51 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina
- ❖ Agenzia delle Dogane e Monopoli - Avviso del 19 maggio 2022 - Domande e Autorizzazioni CGU, ACE, ACR, ACT, SSE con validità geografica incoerente
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 17 maggio 2022 - Divieto di esportare beni di lusso in Russia: ulteriori chiarimenti
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 12 maggio 2022 - Crisi Russia-Ucraina - Variazioni nella compilazione della Dichiarazione Doganale
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n.n. 190332 del 3 maggio 2022 - Circolare n.15/2022 - Commercio Elettronico - Pacchetto IVA - Vendite a distanza - Importazioni di spedizione di valore trascurabile - ulteriori indicazioni procedurali

 Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- ❖ Legge 20 maggio 2022, n. 51 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n.n. 190565/RU Circolare n. 16/2022 del 3 maggio 2022. Accisa sui prodotti alcolici. Settore della birra. Applicazione aliquota ridotta per l'anno 2022. Fabbriche aventi produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri. Condizioni di applicazione.
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 27 maggio 2022 - Integrazione ai servizi digitali accise per l'entrata in vigore del nuovo sistema di gestione delle dichiarazioni di importazione

 Settore tabacchi

- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Comunicazione del 30 maggio 2022 n.225806 - Trattamento fiscale applicabile ai fini dell'IVA al costo della cessione dei contrassegni di legittimazione per la circolazione, sul territorio dello Stato, dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione



Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio, del 3 giugno 2022 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

Il regolamento in questione si inserisce nel sesto pacchetto di misure restrittive in considerazione dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, già analizzate nelle news degli scorsi mesi, che prevedono sanzioni che colpiscono la Bielorussia a seguito del coinvolgimento della stessa nel conflitto tra Russia e Ucraina e il perdurare delle continue violazioni dei diritti umani e la repressione della società civile.

A tal riguardo è stato sostituito l'allegato I del regolamento (CE) 765/2006 ulteriormente incrementando l'elenco delle persone fisiche e giuridiche colpite da sanzioni. Nell'elenco erano già elencati i soggetti per i quali erano congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati. Il provvedimento è entrato in vigore il 3 giugno.



Regolamento (Ue) 2022/877 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

Con il regolamento in esame, sempre inserito nel sesto pacchetto di misure restrittive relative all'invasione dell'Ucraina, vengono aggiunte ulteriori sanzioni che colpiscono la Bielorussia in considerazione del coinvolgimento della stessa nel conflitto tra Russia e Ucraina. In particolare, si modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 ampliando l'elenco delle entità soggette alle autorizzazioni alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia, nonché l'elenco degli enti creditizi bielorussi e loro controllate bieloruse soggetti a misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria. Vengono a tal proposito sostituiti gli allegati V e XV del citato regolamento.



Regolamento di Esecuzione (Ue) 2022/878 del Consiglio del 3 giugno 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Il Regolamento in esame, sulla base di una proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, interviene per includere nelle misure sanzionatorie previste dal Regolamento (UE) n. 269/2014 anche alti ufficiali militari e altre persone che hanno commesso crimini di guerra a Bucha e che sono responsabili dell'assedio disumano della città di Mariupol. Lo stesso include anche entità coinvolte nel settore militare e nella produzione di attrezzature e software utilizzati nell'aggressione russa contro l'Ucraina, nonché figure politiche, della propaganda e del mondo degli affari e individui con stretti legami con il Cremlino.

Le persone e le entità seguenti interessate sono state aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.



## Regolamento di Esecuzione (Ue) 2022/879 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Con il regolamento in rassegna, sempre relativo al sesto pacchetto di misure restrittive già citato, viene modificato il Regolamento (UE) n. 833/2014 aggiungendo ulteriori misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Tra i provvedimenti previsti:

- **restrizioni alle importazioni di petrolio con un embargo sulle relative importazioni;** le sanzioni sono entrate in vigore con effetto immediato e sono destinate a ridurre progressivamente le importazioni di petrolio russo.  
Dall'entrata in vigore del provvedimento saranno consentite: per sei mesi le transazioni sul mercato spot e l'esecuzione dei contratti esistenti relativi al petrolio greggio trasportato via mare, mentre per otto mesi per i prodotti petroliferi.  
Gli Stati membri che hanno una particolare dipendenza dalla Russia in termini di oleodotti possono beneficiare di un'esenzione temporanea e continuare a ricevere il greggio consegnato tramite gli stessi fino a quando il Consiglio non deciderà diversamente, ma non potranno rivendere il greggio e i prodotti petroliferi ad altri Stati membri o a Paesi terzi.  
Alla Bulgaria è stata concordata una speciale deroga temporanea fino alla fine del 2024 per l'approvvigionamento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi. La Croazia potrà autorizzare fino alla fine del 2023 l'importazione di gasolio russo sottovuoto, necessario per il funzionamento della sua raffineria.
- **servizi di trasporto del petrolio** - Dopo un periodo di 6 mesi, agli operatori dell'UE sarà vietato assicurare e finanziare il trasporto, in particolare attraverso le rotte marittime, di petrolio verso Paesi terzi.
- **restrizioni alle esportazioni e vendita** - Il regolamento prevede ulteriori restrizioni alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretta o indiretta dei prodotti tecnologici avanzati (riportati nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014) includendo ulteriori sostanze chimiche che potrebbero essere utilizzate nel processo di fabbricazione di armi chimiche, già controllate dal 2013 per altre destinazioni come la Siria.  
È stato ulteriormente ampliato l'elenco delle persone fisiche e giuridiche o delle entità associate al complesso militare-industriale russo coinvolte in vari settori, quali elettronica, comunicazioni, armi, cantieri navali, ingegneria e ricerca scientifica.  
Il Regolamento aggiunge il Regno Unito e la Repubblica di Corea all'allegato VIII al regolamento (UE) n. 833/2014 relativo ai Paesi partner che hanno adottato restrizioni alle esportazioni sostanzialmente equivalenti.
- **misure relative ai servizi finanziari e alle imprese** - Altre tre banche russe fondamentali per il sistema finanziario russo e per la capacità di portare avanti la guerra globale sono state rimosse da SWIFT rafforzando l'isolamento del settore finanziario russo dal sistema.  
È stata vietata la fornitura, diretta o indiretta, di alcuni servizi rilevanti per le imprese, come la contabilità, la revisione contabile, la revisione legale dei conti, la contabilità e i servizi di consulenza fiscale, la consulenza aziendale e gestionale e i servizi di pubbliche relazioni al governo russo, nonché a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
- **Sospensione delle trasmissioni radiotelevisive** - sono state sospese le attività di trasmissione di altre tre emittenti statali russe, fonti di disinformazione pro-Cremlino che si rivolgono al pubblico dell'Ucraina e dell'UE e diffondono propaganda a sostegno dell'aggressione russa contro l'Ucraina.  
A queste emittenti e ai canali russi sarà impedito di distribuire i loro contenuti in tutta l'UE, in qualsiasi forma.

Il regolamento è entrato in vigore il 3 giugno.



## Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

Con il Regolamento in rassegna, l'UE al fine di incoraggiare i flussi commerciali e nell'intento di attenuare l'impatto economico negativo della guerra in atto in Ucraina, ha deciso di liberalizzare il commercio previsto dall'accordo di associazione UE-Ucraina siglato il 29 maggio 2014, fornendo in tal modo un sostegno economico all'Ucraina e ossigeno agli operatori economici che hanno rapporti commerciali con questo paese. Con le misure di liberalizzazione degli scambi si prevede:

- la soppressione totale dei dazi all'importazione sulle importazioni di prodotti industriali dall'Ucraina; originariamente, come specificato all'allegato I-A dell'accordo di associazione, era prevista una eliminazione graduale in un periodo di sette anni;
- la sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti ortofrutticoli specificati nell'allegato I-A;
- la sospensione dei contingenti tariffari e la soppressione totale dei dazi all'importazione;
- che i dazi antidumping sulle importazioni originarie dell'Ucraina, effettuate durante l'applicazione del presente regolamento, non vengano riscossi in alcun momento, nemmeno dopo la sua scadenza.

I regimi preferenziali sono soggetti alle condizioni seguenti:

- il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure di cui all'accordo di associazione;
- l'astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico;
- il rispetto da parte dell'Ucraina dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il rispetto del principio dello Stato di diritto come pure impegno costante e assiduo per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alle attività illecite di cui agli articoli 2, 3 e 22 dell'accordo di associazione.

I regimi preferenziali citati si applicano ai prodotti che al 4 giugno 2022 sono in transito dall'Ucraina verso l'UE o sotto controllo doganale dell'UE, fatta salva la presentazione di una richiesta in tal senso alle autorità doganali competenti dell'Unione entro sei mesi da tale data.

Il regolamento si applica fino al 5 giugno 2023.



## Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/802 della Commissione, del 20 maggio 2022, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile

A seguito di una denuncia presentata dalla European Steel Association («EUROFER») per conto di alcuni produttori dell'Unione, la Commissione europea il 24 settembre 2021 ha aperto un'inchiesta antidumping provvisorio sull'importazione di acciai cromati per l'elettrolisi (ECSS) originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile classificati con i codici NC: 7210 50 00 e 7212 50 20.

Con il regolamento in esame è stato istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo di cui alle predette NC.

Le aliquote del dazio antidumping provvisorio sono applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione e con una percentuale stabilita ad personam per i prodotti fabbricati dalle società elencate nel regolamento, con aliquota del 77,9% per "tutte le altre società" che importano dalla Repubblica Popolare Cinese e aliquota del 66,8% per le società che importano dal Brasile, identificandole con il codice addizionale Taric.

Per assicurare l'applicazione corretta dei dazi antidumping individuali, la Commissione europea ha stabilito che le società importatrici devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri, su cui deve figurare una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che l'ha emessa e compilata secondo le modalità previste nel provvedimento.



### Regolamento delegato (UE) 2022/699 della Commissione, del 3 maggio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio escludendo la Russia come destinazione dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione

Con il Regolamento in rassegna è stato modificato il Regolamento (UE) 2021/821 che aveva istituito un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso con una disciplina volta ad armonizzare le procedure autorizzative e limitare i rischi legati alla circolazione dei prodotti a duplice uso (beni, software o tecnologie che si possono prestare ad impieghi sia in campo civile che militare).

Il Regolamento (UE) 2021/821 ha introdotto otto autorizzazioni generali di esportazione (EU001-EU002-EU003-EU004-EU005-EU006-EU007-EU008) dall'Unione per i prodotti dual-use verso Paesi verso destinazioni a condizioni e requisiti specifici.

Considerato l'attacco illegale della Russia all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina, l'UE ha deciso di imporre ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e alla prestazione dei servizi connessi; conseguentemente con il Regolamento delegato (UE) 2022/699 si è deciso di escludere la Russia da tre elenchi di destinazioni previsti dalle autorizzazioni generali di esportazione dall'Unione: *EU003 (Esportazione dopo riparazione/sostituzione)*, *EU004 (Esportazione temporanea per mostre o fiere)*, *EU005 (Telecomunicazioni)*, modificando quindi l'allegato II del Regolamento (UE) 2021/821 nelle sezioni C, D ed E.

Il regolamento è entrato in vigore il 5 maggio, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



Legge 20 maggio 2022, n. 51 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina

L'art. 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 prevedeva che le esportazioni dirette o indirette fuori dall'UE di materie prime critiche (compresi i rottami ferrosi) per garantire l'alimentazione di filiere produttive strategiche fossero soggette all'obbligo di notifica di un'informativa completa sull'operazione almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'operazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri.

Con il provvedimento di conversione si sostituisce l'originario riferimento alle "*imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare*", direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del co. 1 o i rottami ferrosi di cui al medesimo co. 1 con «*I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale*», allargando in tal modo la portata dei soggetti destinatari del provvedimento anche ai soggetti non stabiliti nel territorio italiano.

Il termine per la notifica predetta passa ora da 10 a 20 giorni, ampliando in tal modo il tempo a disposizione delle autorità per eventuali interventi.



### Agenzia delle Dogane e Monopoli - Avviso del 19 maggio 2022 - Domande e Autorizzazioni CGU, ACE, ACR, ACT, SSE con validità geografica incoerente

Con il presente avviso, pubblicato in data 19 maggio 2022, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM) ha reso noto che la Commissione ha comunicato che sarà attivato un controllo sulla validità geografica delle istanze e autorizzazioni:

- CGU (garanzia globale);
- ACE (destinatario autorizzato per il transito unionale);
- ACR (speditore autorizzato per il transito unionale);
- ACT (destinatario autorizzato ai fini della procedura TIR);
- SSE (uso di sigilli di un modello particolare, di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera c), del CDU).

Le domande/autorizzazioni alla costituzione di una garanzia globale (CGU) connesse al regime di transito comune/unionale devono essere valide in tutti gli stati membri, le domande/autorizzazioni di tipo ACE, ACR, ACT, SSE devono essere valide solo nello Stato membro che le ha emesse.

Entro il 7 luglio 2022 gli operatori economici riceveranno l'esito della regolarizzazione delle proprie autorizzazioni tramite il Trader Portal (TP) adeguate ai predetti criteri.

In vista del rilascio della nuova versione del sistema informatico dell'UE gli operatori economici sono stati invitati a ritirare le istanze per le suddette autorizzazioni già presentate tramite il TP se non conformi con le modalità sopra specificate ed a presentarne delle nuove in coerenza con le suddette indicazioni.



### Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 17 maggio 2022 - Divieto di esportare beni di lusso in Russia: ulteriori chiarimenti

Con l'avviso in rassegna l'ADM ha fornito chiarimenti in materia di divieto di esportazione dei beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per uso in Russia, nel quadro delle previsioni del Regolamento (UE) n. 833/2014 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda i beni di lusso (di cui al punto 17 della nota esplicativa dell'allegato XVIII al citato regolamento), costituiti da veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50.000 EUR, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5.000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio, vengono fornite le indicazioni del valore di riferimento per l'applicazione del divieto di esportazione.



### Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 12 maggio 2022 - Crisi Russia - Ucraina - Variazioni nella compilazione della Dichiarazione Doganale

La dichiarazione doganale è un atto unilaterale, redatto sotto forma di atto pubblico, prodotto prevalentemente mediante un documento informatico sui sistemi dell'ADM con il quale un operatore economico, agendo direttamente o tramite un suo rappresentante, vincola le merci a un regime doganale appropriato.

L'ADM, con l'avviso in esame ha fornito i chiarimenti per la compilazione della dichiarazione doganale in presenza delle deroghe previste dai vari regolamenti pubblicati relativamente alla crisi Russia-Ucraina.

La richiesta di documenti specifici in precedenza era fatta indicando in dichiarazione i codici di tipo Y (riferito ai certificati normalmente utilizzati in caso di autocertificazione); dal 16 maggio i codici X (Certificato/licenza/documento di esportazione) sostituiscono quelli di tipo Y in modo da rendere più agevole agli Stati membri ed alla Commissione la verifica della veridicità delle licenze segnalate garantendo gli opportuni controlli.

I codici interessati dalla modifica sono: Y803, Y804, Y817, Y819, Y823, Y830, Y834, Y836, Y985.



## Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 190332 del 3 maggio 2022 - Circolare n.15/2022 - Commercio Elettronico - Pacchetto IVA - Vendite a distanza - Importazioni di spedizione di valore trascurabile - ulteriori indicazioni procedurali

Con la Circolare n. 26 del 30 giugno 2021 l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli aveva dettato disposizioni in merito alle novità introdotte, a far data dal 01/07/2021, in materia di e-commerce - c.d. *pacchetto IVA commercio elettronico*.

Con la circolare in rassegna, l'Agenzia fornisce indicazioni procedurali per lo sdoganamento di beni di modico valore utilizzando il nuovo tracciato H7 previsto dal regolamento delegato (RD) 2021/234. Questo set di dati (*Super - Reduced Data Set*) è stato introdotto per snellire le modalità dichiarative delle operazioni doganali conseguenti ai nuovi obblighi introdotti dal regime IVA sul commercio elettronico.

Sono dichiarabili tramite tracciato H7:

- Spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione (a norma dell'art. 23 par. 1 del Regolamento (CE) n. 1186/2009), ad eccezione dei: prodotti alcolici, profumi e acqua da toilette, tabacchi e prodotti del tabacco (art. 24 del medesimo Regolamento);
- Spedizioni inviate da privato a privato (C2C) che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione (a norma dell'art. 25, par. 1, del citato Reg. (CE) n. 1186/2009, entro i limiti quantitativi di cui all'art. 27 del medesimo Regolamento).

I soggetti delegati a presentare la suddetta dichiarazione sono il dichiarante, l'importatore o il rappresentante doganale. Le prime due figure possono coincidere, il rappresentante doganale invece può essere diretto o indiretto ed è qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le Autorità doganali per la presentazione della dichiarazione doganale e per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

La circolare valorizza i '*data element*' (DE) del tracciato a seconda del soggetto che presenta la dichiarazione, identifica quindi 4 scenari:

1. Importatore presenta la dichiarazione doganale *in nome proprio*.
2. Importatore nomina un rappresentante doganale/corriere espresso/operatore postale in regime di rappresentanza diretta (*a suo nome e per suo conto*).
3. Importatore nomina un rappresentante doganale/corriere espresso/operatore postale in regime di rappresentanza indiretta (*in nome proprio, ma per conto dell'importatore*).
4. Rappresentante doganale/corriere espresso/operatore postale che agisce *in nome proprio e per proprio conto*.

La circolare passa in rassegna le modalità attraverso cui vengono esplicitati i controlli e le verifiche sulle dichiarazioni e le merci dichiarate, nonché il regime sanzionatorio a cui i soggetti dichiaranti possono andare incontro in caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto risulta dai controlli.



## Legge 20 maggio 2022, n. 51 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della Crisi Ucraina

Nella GU n. 117 del 20 maggio 2022, è stata pubblicata la Legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina".

La legge di conversione n.51/2022 ha sostanzialmente confermato il testo dell'art 1. del DL 21/2022, recante misure volte a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina in virtù dei quali si era operata dapprima una rideterminazione delle aliquote di accisa gravante sulla benzina (478,40 euro per mille litri) e sul gasolio ed olio da gas impiegati come carburante (367,40 euro per mille litri) per il periodo dal 22 marzo al 21 aprile 2022 poi estese con il Decreto Legge n.38 del 2 maggio 2022, abrogato in sede di conversione dalla legge n. 51/2022 che ne ha recepito i contenuti all'art. 1-bis senza inficiare gli atti e i provvedimenti nel frattempo adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso Decreto legge. Vengono quindi confermate sempre a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022, le seguenti aliquote di accisa:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

Al co. 2 di tale articolo si ribadisce che per il periodo dal 22 aprile all'8 luglio 2022 non si applica l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Non è pertanto logicamente possibile richiedere per gli autotrasportatori il consueto rimborso. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere entro il 15 luglio 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, via pec ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburante (per i quali è stata disposta la riduzione temporanea delle accise) giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022.

Con l'art. 2-bis della legge di conversione si prevede subordinatamente all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la possibilità di realizzare un impianto di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione. Tra le principali novità derivanti in sede di conversione, si inserisce l'art. 5-quater riguardante l'autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali di prodotti energetici (art. 23 del TUA). Tale provvedimento inserisce un periodo alla fine dell'art. 23 co. 12 del TUA riguardante la verifica delle condizioni per la gestione di impianti commerciali in regime di deposito fiscale.

La previgente normativa attribuiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di verificare la permanenza delle condizioni previste dal co. 4 (ammontare minimo delle forniture e legame con depositi fiscali delle vicinanze) del medesimo articolo per la gestione di impianti commerciali in regime di deposito fiscale. Nel caso in cui queste vengano meno, l'autorizzazione viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno.

Il nuovo periodo inserito consente, in luogo della predetta sospensione, la prosecuzione allo stesso soggetto dell'attività in regime di deposito fiscale per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle previste condizioni, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario che deve risultare in ciascun mese pari al 100 per cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente.

Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni previste per l'esercizio del deposito fiscale, la licenza fiscale viene revocata. Su richiesta dell'esercente il deposito può essere rilasciata una licenza per deposito ad imposta assolta. Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Durante il periodo di 12 mesi sopracitato, ai fini dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, co. 941 della L. 205/2017 (esonero dal versamento dell'IVA con F24 i cui riferimenti vanno indicati nel e-DAS, senza possibilità di compensazione).



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 190565/RU Circolare n. 16/2022 del 3 maggio 2022. Accisa sui prodotti alcolici. Settore della birra. Applicazione aliquota ridotta per l'anno 2022. Fabbriche aventi produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri. Condizioni di applicazione

Con la circolare n. 16 del 4 maggio 2022 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito maggiori chiarimenti in relazione all'applicazione per l'anno 2022 del regime agevolato sulla birra realizzata e immessa in consumo direttamente da una fabbrica con produzione, nel medesimo anno, ricompresa nella soglia prefissata per i piccoli birrifici indipendenti.

Sull'argomento era già intervenuto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022 fissando le condizioni particolari previste per poter beneficiare dell'aliquota ridotta di accisa.

La circolare ripercorre l'oggetto dell'agevolazione e i relativi requisiti per la fruizione, le due aliquote ridotte di accisa (30 per cento, a favore dei birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e inferiore o pari ai 30.000 ettolitri e 20 per cento, a favore dei birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e inferiore o pari ai 60.000 ettolitri), il richiamo all'applicazione delle stesse in via unitaria ed esclusiva sull'intero quantitativo di birra immesso in consumo dell'anno 2022 senza che si configuri alcuna forma di imposta variabile media, in base al livello di produzione realizzata.

Nella circolare si affronta la liquidazione dell'imposta e le comunicazioni preventive necessarie per fruire del trattamento agevolato e la dichiarazione riepilogativa volta a consolidare la posizione vantata con la comunicazione preventiva.

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda come l'aliquota ridotta di accisa sia applicabile anche alla birra immessa in consumo nel territorio dello Stato, nel corso dell'anno 2022, dal soggetto obbligato nazionale che la riceve direttamente da una fabbrica di birra con sede in un altro Paese dell'Unione europea in presenza delle relative condizioni.

Nella circolare, infine, sono riportate le fattispecie in cui si dà luogo al recupero della maggiore accisa dovuta, quelle di rimborso della maggiore accisa versata, conversione del regime impositivo a seguito del superamento del limite di produzione annua e la disciplina transitoria.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 27 maggio 2022 - Integrazione ai servizi digitali accise per l'entrata in vigore del nuovo sistema di gestione delle dichiarazioni di importazione

Con l'entrata in vigore del nuovo sistema di gestione delle dichiarazioni di importazione attraverso i messaggi H1 - H7 obbligatori a far data 9 giugno 2022, si è reso necessario l'adeguamento degli attuali servizi digitali accise, per tener conto delle relative modifiche.

Con l'avviso in rassegna sono state illustrate le variazioni delle condizioni e dati nella:

- telematizzazione dei dati contabili nel settore dei prodotti alcolici
- telematizzazione dei dati contabili nel settore dei prodotti energetici
- circolazione in regime sospensivo con e-AD

Le predette modifiche sono disponibili in ambiente di esercizio dal 1° giugno 2022.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Comunicazione del 30 maggio 2022 n. 225806 -  
Trattamento fiscale applicabile ai fini dell'IVA al costo della cessione dei contrassegni di  
legittimazione per la circolazione, sul territorio dello Stato, dei tabacchi lavorati e dei  
prodotti liquidi da inalazione

A seguito di diversi quesiti pervenuti da parte dei depositari autorizzati riguardanti la correttezza della prassi consolidata dell'applicazione dell'IVA sul prezzo dei contrassegni di legittimazione per i tabacchi lavorati e per i prodotti da inalazione (di cui all'art. 39 duodecies del D.Lgs. n.504/1995), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 4 febbraio 2022 ha provveduto a trasmettere un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate su tale argomento.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello n. 956-224/2022, in data 03 maggio 2022, affermando che tale attività non risulta riconducibile nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi delle disposizioni sia nazionali sia unionali e quindi lo stesso tributo non si rende applicabile al prezzo di cessione dei medesimi contrassegni di legittimità.

Dal 1° giugno l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli non applicherà l'IVA sul prezzo di cessione dei citati contrassegni di legittimazione.

## Contatti:

**BDO Tax S.r.l. Stp**  
customs@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

### Milano

Viale Abruzzi, 94

### Roma

Via Ludovisi, 16

### Torino

Corso Re Umberto, 9bis

### Bologna

Corte Isolani, 1

### Treviso

Viale G. Verdi, 1

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 8 giugno 2022.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) - Tax News dogane & accise - Tutti i diritti riservati.